



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 029

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 25 settembre 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO FABBRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Fabbri è stato deferito per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, del CGS, e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/08, attività di tecnico a favore di due diverse società: la Spal 1907, come da regolare tesseramento, e la Scuola Calcio della Audax Dribbling;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito, nella stagione sportiva 2007/08, ha svolto l'attività di tecnico a favore di due diverse società: per la Spal 1907, come da regolare tesseramento, e, di fatto, per la Scuola Calcio della Società Audax Dribbling;
- risulta documentalmente il tesseramento per la Spal 1907;
- risulta comprovato dalle dichiarazioni rese dal presidente dell'Audax Dribbling lo svolgimento delle funzioni tecniche per la Scuola Calcio

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCO FABBRI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO MAINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Maini è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/08, attività di allenatore per due diverse società, l'ACD Colorno, per la quale risultava tesserato, e la Milan Club Parmense;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;

Ritenuto che:

- risultano comprovati documentalmente i fatti contestati;
- infatti, il deferito, tesserato per l'ACD Colorno, ha svolto attività tecnica nella stessa stagione sportiva 2007/08 anche per la Milan Club Parmense

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO MAINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **DORIANO MONICA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Monica è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver lasciato che la conduzione tecnica della ASD Traversetolo, di cui figurava allenatore nelle distinte di gara pur non essendone tesserato, nella stagione sportiva 2007/2008, fosse svolta dal sig. Paolo Ravanetti privo dei requisiti necessari;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- risulta comprovato in atti che il deferito dall'inizio del campionato 2007/2008 fino al 20/01/2008 ha assunto la conduzione tecnica della ASD Traversetolo pur in assenza di regolare tesseramento

P.Q.M.

dichiara il sig. **DORIANO MONICA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO CUCCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cucchi è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/08, attività di allenatore dapprima per la società US Malnatese, senza regolare tesseramento, e, successivamente, per la società Arcisatese Audax, formalizzando regolare tesseramento come allenatore della prima squadra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/09/2008 con cui ha richiesto, tra l'altro, la possibilità di patteggiare con applicazione di un'eventuale sanzione in forma ridotta.

Ritenuto che:

- la richiesta di patteggiamento così formulata risulta inammissibile e comunque irricevibile a fronte dell'odierna assenza del deferito il quale, peraltro, nella stessa memoria difensiva, ammette espressamente i fatti contestati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO CUCCHI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO DI MARCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Marco è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al disposto dell'art. 30 dello Statuto Federale, come richiamato dagli

artt. 23 delle NOIF e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al disposto dell'art. 43 del Regolamento LND per aver adito l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza il previo esperimento dei mezzi previsti dall'ordinamento sportivo e per aver abbandonato la conduzione tecnica della Società San Giovanni Gemini senza presentare regolari dimissioni;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei e l'ammenda nella misura di euro cinquecento per la violazione della clausola compromissoria, oltre alla sanzione della squalifica per la durata di mesi due per la violazione dell'art. 43 del Regolamento della Lnd e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 12/09/2008.

Ritenuto che:

- quanto alla prima contestazione risulta che il deferito si è rivolto, senza preventiva autorizzazione federale, al giudice di pace di Cammarata con ricorso ex art. 633 cpc per *“rivendicare l'importo di euro 2.000,00 quale restituzione di spese anticipate in qualità di allenatore per conto della squadra”*;
- pertanto la somma rivendicata ineriva all'attività sportiva ed al contratto di allenatore che il deferito aveva con la Società San Giovanni Gemini;
- alla luce di tali risultanze l'addebito appare dunque comprovato; di talché il deferito appare meritevole alla condanna del minimo della pena edittale stabilito dall'art. 15 CGS, commi 1 e 2;
- invece, per quanto riguarda il secondo deferimento non risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il contestato abbandono della guida tecnica della predetta società, a fronte delle dichiarazioni rese e dai comportamenti assunti dal Presidente della stessa

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO DI MARCO** responsabile della violazione della clausola compromissoria e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **25/03/2009**, oltre all'ammenda di **500,00€**

Lo **proscioglie** da ogni altro addebito.

Procedimento disciplinare a carico di **DANILO FERRARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Ferrari è stato deferito per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, del CGS, e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/08, attività di tecnico a favore di due diverse società, per la Società Spal 1907, come da regolare tesseramento, e per la scuola calcio della Società Audax Dribbling;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- la trasgressione commessa dal deferito risulta chiara e comprovata, oltreché dalla testimonianza del Presidente dell'Audax Marchisi Paolino (audizione del 24/04/2008), anche dalla stessa ammissione del Ferrari (audizione del 24/04/2008)

P.Q.M.

dichiara il sig. **DANILO FERRARI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERO DI SANTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **PIERO DI SANTE** della sanzione della squalifica fino al **25/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ERNESTO SOMMARUGA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ERNESTO SOMMARUGA** della sanzione della squalifica fino al **25/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE CICCONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MICHELE CICCONE** della sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA URBISAGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANDREA URBISAGLIA** della sanzione della squalifica fino al **25/11/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **RUBEN BURIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- come da separato verbale in data odierna, sentita la Procura Federale

DISPONE

la trattazione del caso all'udienza del 7 novembre 2008, ore 12.00.

Procedimento disciplinare a carico di **VITTORIO FIORETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Fioretti è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver ottenuto il Pass per l'accesso all'area del calcio mercato 2007/08 con modalità difformi da quanto previsto nel relativo regolamento;
- valutate le argomentazioni della Procura Federale che ha chiesto il proscioglimento;
- assunte le memorie difensive del deferito del 31/07/2008, dello 08/09/2008 e del 17/09/2008.

Ritenuto che:

- siano condivisibili i dubbi espressi dalla Procura Federale

P.Q.M.

proscioglie il sig. **VITTORIO FIORETTI** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO PIZZIMENTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pizzimenti è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver ottenuto il Pass per l'accesso all'area del calcio mercato 2007/08 con modalità difformi da quanto previsto nel relativo regolamento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi uno;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/09/2008 confermate integralmente nell'odierna udienza, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- è da dubitarsi dell'efficacia regolamentare, perché non risulta recepita all'interno della codificazione federale né tantomeno ritualmente pubblicata, della norma organizzativa per l'accesso agli spazi del c.d. calciomercato 2007/08, assunta a presupposto del deferimento;
- ad ogni buon conto detta norma organizzativa, nell'ammettere gli allenatori dilettanti al c.d. calciomercato, prevede soltanto la necessità dell'accredito da parte di società professionistiche con pass temporaneo, senza specificare che detto pass debba essere necessariamente preventivo ed in forma scritta;
- nella fattispecie risulta documentalmente dalle acquisite dichiarazioni scritte del direttore generale e del segretario del Foligno Calcio che gli stessi ebbero ad accreditare il deferito temporaneamente per l'accesso agli spazi del calciomercato 2007/2008

P.Q.M.

proscioglie il sig. **MARCELLO PIZZIMENTI** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO GIORDANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- come da separato verbale in data odierna, sentita la Procura Federale

DISPONE

la trattazione del caso all'udienza del 7 novembre 2008, ore 12.00.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO MICELI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Miceli è stato deferito per violazione dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38 delle NOIF, per aver assunto la conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2006/07, della prima squadra della società CO.E.MI. Misterbianco senza perfezionare il regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- risultano documentalmente comprovati i fatti contestati;
- infatti, il tesseramento per la Società CO.E.MI. Misterbianco è avvenuto tardivamente in data 20/04/2007, nonostante che il deferito avesse svolto le funzioni di allenatore fin dall'inizio del campionato

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO MICELI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MORGAN CROCE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Croce è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lasciato che la conduzione tecnica della Società G.S. Latera, nella stagione sportiva 2007/08, per la quale era regolarmente tesserato, fosse svolta da altro collaboratore non in possesso di idonea qualifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due.

Ritenuto che:

- risultano documentalmente comprovati i fatti contestati;
- il deferito ha, infatti, lasciato che la conduzione tecnica della G.S. Latera, nella stagione sportiva 2007/08, fosse svolta da collaboratore privo dei necessari requisiti;
- che la circostanza risulta, in particolare, dall'interrogatorio del signor Pavan, dirigente della G.S. Latera

P.Q.M.

dichiara il sig. **MORGAN CROCE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2008**.

Firenze, 25 settembre 2008.

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini